NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 16

Sostituzione nei seggi vacanti

Il seggio che rimanga vacante per nullita' dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuite al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Versione in vigore dal 25 agosto 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Estremi	Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-elezione-del-consiglio-regionale-della-valle-d-aosta/art-16-sostituzione-nei-seggi-vacanti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it